



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3

INVIO A MEZZO EMAIL

Ai Direttori delle DGT - LORO SEDI

Ai C.P.A. e CSRPAD - LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali del D.T.T. - LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ufficio Motorizzazione Civile - Saint Christophe (AO)

Alla Regione Siciliana - Dipartimento delle infrastrutture della
mobilità e dei trasporti - Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione
Civile ed Infrastrutture Ferroviarie - Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 38 Mobilità - Bolzano

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di
Trasporto – Trieste

All'ANIMA - Milano

All'ASCOMAC - Roma

Alla CONFAI - Roma

Alla CUNA - Torino

Alla FEDERUNACOMA - Roma

All'UNACMA

All'UNACEA – Roma

Alla CAI - Roma

**OGGETTO: Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del
mercato dei veicoli agricoli e forestali. - Regolamento (UE) 167/2013
"Mother Regulation" (MR).**

**Circolazione attrezzature intercambiabili trainate (S) - Attrezzature portate e
semiportate delle trattrici agricole – Segnalazione veicoli.**

Premessa

Con la Circolare prot. n° 4485 del 23/02/2016 sono state emanate le prime disposizioni relative all'attuazione della nuova normativa in oggetto citata.

Alla luce delle nuove norme introdotte si ritiene necessaria una chiarificazione circa la circolazione sia delle attrezzature intercambiabili trainate (veicoli rimorchiati) sia delle trattrici agricole con attrezzature portate e semiportate.

1) Circolazione delle attrezzature intercambiabili trainate

L'art. 57 comma 2 lettera b) del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada) prevede due tipologie di macchine agricole trainate:

- **Macchine agricole operatrici:** *macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi (trattrici agricole e macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi);*
- **Rimorchi agricoli:** *veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per le lavorazioni agricole ...omissis*

Anche la MR prevede due tipologie di veicoli rimorchiati, le cui definizioni sono esplicitate all'art. 3, punto 9) "rimorchio" e punto 10) "attrezzatura intercambiabile trainata".

La definizione di "attrezzatura intercambiabile trainata" è la seguente: *qualsiasi veicolo usato in agricoltura o in silvicoltura che, progettato per essere rimorchiato da un trattore, ne modifica o ne amplia le funzioni, è munito in modo permanente di uno strumento o è progettato per il trattamento di materiali, può comprendere una piattaforma di carico progettata e costruita per ricevere qualsiasi strumento e apparecchiatura necessari a tali scopi e allo stoccaggio temporaneo di qualsiasi materiale prodotto o necessario durante il lavoro e in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo è inferiore a 3,0".*

Alle definizioni anzidette la MR abbina le corrispondenti categorie come individuate nell'articolo 2, comma 1 "Ambito di applicazione" e nell'articolo 4 "Categorie dei veicoli", punti da 10) a 17) e così risultano appartenenti alla "categoria R" i rimorchi mentre appartengono alla "categoria S" le attrezzature intercambiabili trainate.

Come già indicato con la circolare prot. 4485 in premessa richiamata, le definizioni adottate dalla MR per i veicoli rimorchiati ed in particolare per le attrezzature trainate – prescindendo dalle indicazioni circa i rapporti fra massa complessiva e massa a vuoto - non si discostano sostanzialmente da quelle adottate all’art. 57 del Codice della Strada.

In particolare la possibilità di trasporto da parte dei veicoli di categoria S è da intendersi riferita agli strumenti e apparecchiature necessari alle finalità per le quali la macchina è stata progettata e costruita ovvero allo stoccaggio del materiale prodotto, o necessario, in relazione sempre alla funzione di utilizzo della macchina.

Per tale aspetto quindi è prevista la possibilità di circolare su strada con i veicoli rimorchiati di categoria S (attrezzature intercambiabili trainate) per i quali è attribuita una portata, riconosciuta in sede di omologazione/approvazione, da utilizzare come sopra detto. Del resto anche la dizione del Codice della Strada (*.. e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie..*) consente la possibilità di circolare su strada con le macchine operatrici agricole trainate cui sia stata riconosciuta, in sede di omologazione/approvazione, una portata, purché tale portata sia sfruttata per il trasporto di attrezzature ed accessori inerenti il ciclo operativo della macchina, comprendendo nella dizione di “attrezzature ed accessori” anche i materiali prodotti nel ciclo operativo della macchina ovvero necessari per l’utilizzo. In tal senso devono ritenersi superate tutte le eventuali precedenti note o circolari ministeriali di avviso contrario.

Si ritiene opportuno chiarire che rientrano fra le macchine operatrici agricole trainate, ai sensi dell’art.292 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, gli aratri, le seminatrici e gli erpici. Trattasi di macchine per le quali il legislatore, in relazione alle loro caratteristiche costruttive mirate all’operatività della macchina stessa, ha ritenuto di escluderle dall’obbligo dell’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Pur se non assoggettate all’obbligo di accertamento e dei documenti per la circolazione, le suddette macchine rientrano comunque nella categoria delle macchine operatrici agricole trainate di cui all’art.57, comma 2 lettera b) del CdS, debbono rispettare i limiti dimensionali e ponderali previsti, devono essere munite di organi di traino omologati per l’accoppiamento con le trattrici agricole, devono rispettare tutte le altre prescrizioni previste per la categoria di appartenenza. Sono invece escluse dall’obbligo dei dispositivi di frenatura come esplicitamente previsto dal comma 9 dell’art. 276 del Regolamento di esecuzione.

Si precisa che per tali macchine, pur se – come richiamato in precedenza - non assoggettate all’obbligo di accertamento per la circolazione, possono essere rilasciate, a richiesta del costruttore, sia l’omologazione del tipo sia l’approvazione come unico esemplare, nel rispetto delle prescrizioni relative alle macchine operatrici agricole trainate con le temperanze in proposito previste per tali macchine (ad esempio non obbligatorietà dei dispositivi di frenatura).

2) Attrezzature portate e semiportate

Sia il Codice della Strada che la MR e conseguenti regolamenti delegati trattano di tali attrezzature.

Il Codice della Strada detta, all’art. 104 comma 7, le prescrizioni e i limiti per la circolazione delle trattrici agricole con le attrezzature portate e semiportate. Nel Regolamento di esecuzione, l’art. 206 *“Attrezzature delle macchine agricole”* fornisce le definizioni di tali attrezzature: *(apparecchiature utilizzate per l’effettuazione delle attività agricole e forestali e per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio)* distinguendo le attrezzature *“portate”* (*“quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola”*) dalle *“semiportate”* (*“quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa dalla o dalle ruote equipaggianti l’attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell’attrezzatura sul piano verticale”*). Entrambe le attrezzature, secondo il comma 2 dell’art. 206, sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.

La MR, all’art. 2 comma 2, sancisce che *“il presente regolamento non si applica a macchine intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale”*.

Le definizioni della MR coincidono sostanzialmente con quelle del Codice della Strada in quanto, sia per le norme nazionali che per quelle europee, si tratta di attrezzature/macchine che non sono *“veicoli”* bensì utensili necessari all’uso e alle finalità della trattrice agricola, non rientrano quindi nelle prescrizioni relative ai veicoli (masse, dimensioni, frenatura, dispositivi meccanici di accoppiamento, ecc.), devono essere agganciate agli appositi attacchi (attacco a tre punti o altri attacchi individuati dal costruttore) e, se provviste di ruote che scaricano parte della massa al suolo, non devono

ruotare nel piano orizzontale (il Codice della Strada utilizza il riferimento del “*piano*” mentre la MR utilizza il riferimento “*dell’asse*” ma, a parte la diversità del riferimento, il vincolo della rotazione è il medesimo).

La definizione della MR, coincidendo come detto con quella del Codice della strada (a parte il diverso riferimento asse/piano), elimina qualunque diversa interpretazione che potrebbe essere stata generata dalla lettura dell’art. 206 del Regolamento di esecuzione del CdS, laddove – nel definire le attrezzature semiportate – si fa riferimento alle oscillazioni nel piano verticale.

Per tali attrezzature restano ovviamente valide, in quanto prescrizioni per la sicurezza della circolazione, le norme dettate al comma 7 dell’art. 104 del Codice della Strada che fissano i limiti dimensionali e ponderali per la circolazione delle trattrici agricole con le attrezzature portate e semiportate. Si chiarisce al proposito che le trattrici agricole con le attrezzature portate/semiportate sono considerate “macchine agricole eccezionali” ai sensi del comma 8 dell’art. 104 (con conseguente necessità dell’autorizzazione alla circolazione di cui all’art. 268 del Regolamento di esecuzione), sia quando superano i limiti dimensionali/ponderali fissati al comma 7 per la circolazione con dette attrezzature, sia quando, pur non superando i limiti imposti dal comma 7, superano comunque i limiti fissati nei commi da 1 a 6 dell’art. 104. Fra i limiti del comma 7 è previsto anche – alla lettera d) – che “*la sporgenza laterale (della trattrice con attrezzatura) non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice*”. L’eccezionalità della trattrice, pertanto, ai sensi del successivo comma 8, è da individuarsi, per tale aspetto, sia quando l’attrezzatura determina, anche da un solo lato della trattrice, il superamento di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale, sia quando, pur non superando 1,60 m dal suddetto piano, si determina comunque una larghezza superiore a 2,55 m.

Per quanto concerne la massa del complesso trattrice e attrezzi portati o semiportati - lettera e) comma 7 dell’art. 104 - questa non deve superare quelle indicate come limiti delle masse tecnicamente ammissibili sugli assi riconosciute in sede di omologazione/approvazione della trattrice e desumibili dai documenti di circolazione, come già a suo tempo rammentato con circolare prot. 516/M3/B2 del 30.03.2000. Per le finalità di cui sopra, nel caso di attrezzature semiportate, deve essere presa in considerazione l’intera massa dell’attrezzatura e non solo quella scaricata sui punti di attacco alla trattrice. In sostanza la somma della massa della trattrice e dell’attrezzatura portata o semiportata

deve essere in ogni caso inferiore o uguale alla massa massima tecnicamente ammissibile della trattrice riportata nella carta di circolazione.

Si evidenzia ancora che rientrano fra le attrezzature portate e semiportate, anche quelle per la manutenzione del territorio (decespugliatori, tosaerba, pulisci fossi, ecc.) ma non quelle per il ripristino della viabilità (lame/frese sgombraneve, spargisale/sabbia e simili che sono tipiche delle macchine operatrici di cui all'art. 58 del Codice della Strada), attrezzature il cui utilizzo – per le trattrici agricole – comporta l'aggiornamento della carta di circolazione in base alle disposizioni dettate con circolari ministeriali.

3) Prescrizioni relative alla segnalazione delle eccedenze dimensionali e/o ponderali delle macchine agricole

La MR, in particolare il Regolamento delegato (UE) 2015/208 Allegato XXI, prevede che i veicoli della categoria S possano avere larghezza fino a 3,0 m; qualora la larghezza sia superiore a 2,55 m sono previste obbligatoriamente le segnalazioni (pannelli e/o fogli di segnalazione) indicati al punto 6.26 dell'Allegato XII ed esplicitate figurativamente nell'appendice 3 del medesimo Allegato.

Con il Regolamento (UE) 2018/829 sono state apportate alcune modifiche al RUE/2015/208 ed in particolare è ora previsto che le segnalazioni sopra richiamate debbano essere utilizzate in tutte le situazioni in cui venga superata la larghezza di 2,55 m (quindi anche per le altre categorie T (trattrici) e R (rimorchi).

Già con la circolare n. 4485 del 23/02/2016, è stato previsto che i veicoli della categoria S aventi larghezza superiore a 2,55 m, circolino con i pannelli e segnalazioni previste dalla norma comunitaria in luogo della norma prevista dall'art. 265 del Regolamento di esecuzione del CdS, se così approvati ed omologati.

La medesima disposizione deve ritenersi valida anche per i veicoli di categorie T e R, approvati in base alla MR ed eccedenti la larghezza di 2,55 m e fino a 3,0 m.

Per la segnalazione delle attrezzature portate/semiportate che determinano comunque eccedenza rispetto alla sagoma del veicolo vale quanto prescritto dall'art.265, comma 2 del Regolamento di esecuzione del CdS e cioè l'uso delle segnalazioni di cui al DM 391/1992.

Nelle more dell’emanazione di una nuova normativa in applicazione dell’art. 265, comma 2 prima richiamato, si consente che le segnalazioni di cui al DM 391/1992 possano anche essere del tipo adesivo e di forma irregolare adattabili alla morfologia della macchina purché venga rispettata la superficie minima riflettente prevista.

4) Modalità di traino delle attrezzature intercambiabili trainate

Con Regolamento (UE) n. 2016/1788 sono state apportate, fra l’altro, modifiche al Regolamento (UE) 2015/208 denominato RPSFV “requisiti di sicurezza funzionale”. In particolare è stato modificato l’Allegato XXXIV “Requisiti relativi ai dispositivi meccanici di accoppiamento” con l’introduzione del punto 8 come segue:

“8. I seguenti veicoli possono essere muniti di dispositivi di accoppiamento concepiti per essere collegati all'attacco a tre punti o ai bracci di attacco del trattore:

a) veicoli della categoria Sa;

b) attrezzature intercambiabili trainate della categoria R1a o R2a (rettifica apportata con RUE/2018/829) destinate principalmente al trattamento di materiali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 167/2013;

c) veicoli della categoria Ra con una differenza inferiore a 2 tonnellate fra massa a veicolo carico e massa a vuoto.

.... Omissis”

Tali dispositivi di accoppiamento dei veicoli R e S, sia che siano in aggiunta a quelli specifici delle categorie dei veicoli rimorchiati di cui alla tabella 2 dell’Appendice 1 dell’Allegato XXXIV del Regolamento UE 2015/208 come modificato dal RUE/2016/1788, sia che siano i soli previsti in sede di omologazione, devono rispondere alle prescrizioni dimensionali individuate al punto 5 della norma ISO 730:2009, modifica 1:2014 e devono essere indicati nei documenti di circolazione/allegato tecnico in quanto soggetti - nel corso delle procedure di omologazione - a verifica documentale dell’idoneità strutturale dell’attacco. A tal fine l’allegato 2bis della circolare prot.31141 del 4/12/2018 si intende modificato come dall’allegato n. 1 della presente circolare.

Trattasi in definitiva della possibilità, prevista per le sole tre tipologie di veicoli rimorchiati di cui sopra, di poter essere trainate mediante gli attacchi sul trattore e non già con i normali dispositivi di attacco meccanico (tipo gancio/occhione di traino). Tale

possibilità, come detto, può essere “esclusiva” (se viene utilizzato solo tale tipo di attacco) ovvero “alternativa” (se è previsto anche il normale dispositivo di attacco meccanico tipo occhione). In ogni caso, come anticipato al capoverso precedente, sui documenti di circolazione dovrà essere data indicazione del tipo di attacco e dei vincoli per il traino che ovviamente devono essere compatibili con i limiti di carico (sia verticale che longitudinale) degli attacchi al trattore, come indicato nel manuale d’uso del trattore medesimo.

Conformemente a quanto prescritto dal regolamento (UE) 2015/504 e s.m.i. circa il punto 39.2 della scheda informativa “massa rimorchiabile massima su attacco del sollevatore”, e sugli allegati tecnici dei trattori andrà riportata la voce relativa a tale massa rimorchiabile anche se prevista di valore “0” o “non prevista”. In allegato n. 2 alla presente è riportata la nuova versione dell’allegato 2 (e conseguentemente 2ter) della circolare prot.31141 del 4/12/2019.

La possibilità di abbinamento delle tre tipologie di veicoli rimorchiati alle trattrici agricole munite di sollevatore a tre punti per i quali è stata indicata una “massa rimorchiabile sull’attacco del sollevatore”, è estendibile anche alle trattrici agricole “vecchie norme” cioè omologate secondo la direttiva 2003/37/CE. Ciò in quanto la norma ISO di riferimento è la medesima (ISO 730:2009) e medesime sono le prescrizioni contenute nella normativa MR (RUE/1322/2014) e nella direttiva 2009/144/CE emanata in applicazione della 2003/37/CE.

Per il riconoscimento di tale possibilità di traino è necessario l’aggiornamento della carta di circolazione della trattrice agricola presso l’UMC competente nel rispetto tassativo delle tre condizioni sotto riportate:

- a) possibilità limitata solo ai trattori con meno di 10 anni di circolazione e omologati ovvero comunque rispondenti alla direttiva 2003/37/CE e s.m.i.;
- b) nulla osta della casa costruttrice del trattore (non sostituibile con relazione tecnica) con allegato il disegno dell'attacco e con indicata la massa rimorchiabile attribuibile all'attacco medesimo;
- c) dichiarazione del proprietario/utilizzatore del trattore con assunzione di responsabilità di non aver apportato alcuna modifica alla struttura dell'attacco e ai bracci e ai punti di attacco, come a suo tempo predisposti dalla casa costruttrice.

Nell’ipotesi favorevole della visita e prova, la carta di circolazione verrà aggiornata con indicazione della massa massima rimorchiabile attribuibile all’attacco posteriore.

Si ribadisce che le tre tipologie di veicoli rimorchiati per i quali è consentita tale possibilità, devono essere classificati come tali e quindi muniti di tutti i dispositivi (freni, luci, ecc.), previsti dalla normativa in funzione della categoria; in quanto veicoli rimorchiati devono poter ruotare nel piano orizzontale, indipendentemente dalla tipologia di attacco utilizzata. In altri termini non si tratta di attrezzature semiportate che, come detto, non sono soggette ad omologazione/verifica sia nella MR che nella normativa nazionale.

Considerato che la MR consente che, nel rilasciare omologazioni secondo le norme nazionali, si possano utilizzare – a richiesta del costruttore – le prescrizioni dettate dalla MR e conseguenti decreti delegati, si ritiene che nelle omologazioni limitate di piccola serie delle macchine operatrici agricole trainate di cui all'art. 57 comma 2 lettera b) del C.d.S., rilasciate secondo le norme nazionali dai Centri Prova Autoveicoli, possano applicarsi le medesime prescrizioni di cui al punto 8 Allegato XXXIV del RUE/2015/208 come modificato dai Regolamenti (UE) 2016/1788 e 2018/829 per quanto concerne le modalità di traino.

Tale ultima disposizione vale anche per gli aratri, erpici e seminatrici. Qualora il costruttore non intenda richiederne l'omologazione/approvazione (si ribadisce che trattasi di una facoltà che il costruttore ha in quanto la regolamentazione nazionale prevede la non obbligatorietà dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione per queste macchine), la solidità strutturale dell'attacco andrà comunque verificata da parte di un Centro Prova Autoveicoli, su richiesta del costruttore, mediante le procedure contemplate al punto 8 dell'Allegato XXXIV sopra richiamato (esiti delle prove meccaniche o relazioni di calcolo). Il verbale redatto dal CPA al termine delle verifiche con esito favorevole, integrerà il fascicolo tecnico redatto per la certificazione CE emessa dal costruttore per attestare la rispondenza del veicolo alla "direttiva macchine". Con separata circolare verranno dettate le modalità operative per la presentazione della domanda, la documentazione a corredo, il contenuto del verbale da redigere da parte del CPA.

5) Dispositivi di frenatura delle macchine agricole operatrici trainate

Con la circolare prot. 1215/4816 del 5 novembre del 1999 sono state fornite le precisazioni circa i dispositivi di frenatura delle macchine in questione. Sulla base delle norme di riferimento allora in vigore, è stato chiarito che i dispositivi di frenatura di servizio, per le macchine operatrici agricole trainate, sono obbligatori per masse

complessive superiori a 3,0t. Sono fatte salve le eventuali omologazioni/approvazioni rilasciate per macchine operatrici agricole trainate prive di freni in quanto di massa complessiva inferiore od uguale alla massa rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici prive di freni (è il caso ricorrente delle mietitrebbie e dei carrelli porta barra falciante loro abbinati).

La MR prevede che le attrezzature intercambiabili trainate di categoria S1a (attrezzature intercambiabili trainate con velocità ≤ 40 km/h e massa massima sugli assi ≤ 3500 kg):

- possono essere prive di sistema di frenatura di servizio (2.2.2.1. Allegato I RUE/2015/68-2018/828);
- se prive del sistema di frenatura di servizio devono essere dotate di un dispositivo di aggancio secondario (catena o cavo) che, in caso di sganciamento del dispositivo di aggancio principale, impedisca al timone di toccare il suolo e assicuri comunque una certa capacità residua di conduzione del veicolo rimorchiato (2.2.2.9.1. Allegato I RUE/2015/68-2018/828);
- possono essere prive di un sistema di frenatura di stazionamento in quanto questo è obbligatorio per i veicoli che devono essere muniti di freno di servizio ((2.2.2.10. Allegato I RUE/2015/68-2018/828).

Considerata l'assimilazione fra le macchine operatrici agricole trainate e le attrezzature intercambiabili trainate come evidenziato nel punto 1) della presente circolare, si ritiene che le disposizioni a suo tempo impartite con la circolare 1215/4816 possano essere superate ed allineare le disposizioni.

Pertanto per le omologazioni/approvazioni secondo la norma nazionale delle macchine operatrici agricole trainate, queste possono rispondere a quanto previsto per la categoria S1a della MR e quindi prive di sistema di frenatura di servizio e di stazionamento per masse fino a 3,5t intendendosi per tale la massa sull'asse/assi a terra.

Rimangono valide, in aggiunta alla previsione del cavo/catena che pertanto deve ritenersi obbligatoria anche per la normativa nazionale, le prescrizioni previste nella richiamata circolare 1215/4816; pertanto sul documento di circolazione va riportato:

- che il veicolo è privo dei dispositivi di frenatura;
- che il veicolo deve essere munito di catena o cavo che impedisca al timone di toccare il suolo in caso di sganciamento del dispositivo di attacco;

- che è vietato sganciare il veicolo trainato dalla macchina agricola traente in ogni fase della circolazione stradale;
- che il veicolo deve essere equipaggiato con apposite calzatoie da utilizzare esclusivamente in fase di stazionamento per bloccare il veicolo isolato durante la sua fase operativa.

Eventuali richieste di aggiornamento delle omologazioni nazionali esistenti di macchine operatrici agricole trainate per adeguamento alle nuove prescrizioni possono essere accordate nel rispetto integrale delle norme anzidette.

AS

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alessandro CALCHETTI)

Allegati:

- *allegato n.1: Nuovo_Allegato 2BIS_Allegato Tecnico_R-S*
- *allegato n.2: Nuovo_Allegato 2-2ter_Allegato Tecnico*

ELENCO INDIRIZZI
Per Competenza

Ai Direttori delle DGT - LORO SEDI	TUTTI
CPA e CSR PAD - Loro Sedi	TUTTI
Agli Uffici Provinciali del D.T.T. - LORO SEDI	TUTTI
Regione Autonoma Valle d'Aosta - Ufficio Motorizzazione Civile Saint Christophe (AO)	r.ducourtil@regione.vda.it trasporti@pec.regione.vda.it
Regione Siciliana - Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti Palermo	dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie Trento	dit@provincia.tn.it dit@pec.provincia.tn.it motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Ripartizione 38 Mobilità Bolzano	mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto – Trieste	territorio@regione.fvg.it
ANIMA - Milano Via Scarsellini, 13 - 20161 MILANO	anima@anima.it
ASCOMAC - Roma Via Isonzo, 34 - 00198 ROMA	ascomac@outlook.it
CONFAI - Roma Via dei Redentoristi, 9 - 00186 ROMA	info@confai.it
CUNA - Torino C.so G. Ferraris, 61 - 10128 TORINO	cuna@cuna-tech.org cuna@pec.cuna-tech.org
FEDERUNACOMA - Roma Via Venafrò, 5 - 00159 ROMA	simona.rapastella@federunacoma.it info@federunacoma.it
UNACMA Via Spinoza, 28 – 00137 Roma	info@unacma.it
UNACEA - Roma Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma	unacea@pec.unacea.org unacea@unacea.org michela.magnanimo@unacea.org
CAI – Roma	segreteria@caiaгромec.it guidotti@caiaгромec.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3

ALLEGATO TECNICO N° ____ del ____

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE/CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA ALLA CIRCOLAZIONE DELLA MACCHINA AGRICOLA TRAINATA

1. Generali

1.1. COSTRUTTORE:

1.4. TIPO:

1.2. MARCA:

1.5. VARIANTE:

1.3. CATEGORIA:

1.6. VERSIONE:

NUMERO TELAIO _____

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e ____*167/2013* ____* ____

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OW ____ MA ____ del ____

2. MASSE (kg):

ATTREZZATURE:				
Massa a vuoto in ordine di marcia	Minima			
	Massima			
Massa massima dichiarata				
Massa massima tecnicamente ammissibile (1)		Anteriore:	Posteriore:	Totale:

(1) Valori massimi da verificare in funzione delle masse massime ammissibili dei pneumatici – vedi punto 4.)

3. ORGANI DI TRAINO:

ORGANO DI TRAINO CE/UE	Costruttore			
	Tipo			
	Categoria (*)			
	D (kN)/T(t) =			
	S (kg) =			
	Omologazione CE/UE			
Ganci accoppiabili (categorie)				
ORGANO DI TRAINO (approvazione nazionale)	Costruttore			
	Tipo			
	Categoria			
	Approvazione			
Possibilità di traino mediante attacco a tre punti		SI/NO (cancellare la dicitura inutile)		
Se SI, categoria ISO dell'attacco		 (ISO 730:2009)		

4. PNEUMATICI – MASSE MASSIME AMMISSIBILI IN FUNZIONE DELLA GOMMATURA

Misura	Indice di carico	Massa massima ammissibile per asse (kg)

5. **PRESCIZIONI PER L'ABBINAMENTO:** _____

6. **EVENTUALI ATTREZZATURE PRESENTI** _____
7. **PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:**
-
-
8. **ANNOTAZIONI:**
- Velocità massima: km/h
-
-

IL DIRETTORE
(_____)

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3

ALLEGATO TECNICO N° ____ del ____

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1. Generali

1.1. COSTRUTTORE:

1.4. TIPO:

1.2. MARCA:

1.5. VARIANTE:

1.3. CATEGORIA:

1.6. VERSIONE:

NUMERO TELAIO _____

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e ____*167/2013*____*____

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OY____MA____ del ____

2. MASSE (kg):

ALLESTIMENTI:		1 / 2 (per i differenti allestimenti, se previsti: vedi 14.)		
Massa a vuoto in ordine di marcia	Minima			
	Massima			
Massa massima dichiarata				
Massa massima tecnicamente ammissibile (1)		Anteriore:	Posteriore:	Totale:
Zavorre anteriori (numero, masse, posizione, modalità di fissaggio)				
Zavorre posteriori (numero, masse, posizione, modalità di fissaggio)				

(1) Valori massimi da verificare in funzione delle masse massime ammissibili dei pneumatici – vedi punto 4.)

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE:

GANCIO DI TRAINO CE/UE	Costruttore						
	Tipo						
	Categoria (1)						
	D (kN)/T(t) =						
	S (kg) =						
	Omologazione CE/UE						
		Posizione Superiore	Posizione Inferiore	Posizione Superiore	Posizione Inferiore	Posizione Superiore	Posizione Inferiore
	Sbalzo (m) (2)						
	Altezza max (m) (2)						
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg)	Priva di freni	(3)					
	Meccanica	(3)					
	Ad inerzia	(3)					
	Mista e automatica idraulica a doppia linea	(3)					
	Mista e automatica idraulica a singola linea (CUNA)	(4)					
	Mista e automatica pneumatica	(3)					
Occhioni accoppiabili (categorie) (5)							
GANCIO DI TRAINO (approvazione nazionale)	Costruttore						
	Tipo						
	Categoria						
	Approvazione						
	Sbalzo (m)						
	Altezza min-max (m)						
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg)	Priva di freni						
	Meccanica						

	Ad inerzia				
	Mista e automatica idraulica				
	Mista e automatica idraulica a singola linea (CUNA)				
	Mista e automatica pneumatica				
Occhioni accoppiabili (categorie)					

- (1) Indicare la tipologia di dispositivo (forma e riferimento ISO come da Appendice 1 Allegato XXXIV)
- (2) Riportare i valori indicati nel fascicolo informativo dell'omologazione comunitaria;
- (3) Fare riferimento ai valori indicati nel fascicolo informativo;
- (4) Riportare i dati desunti dal verbale delle verifiche e prove della trasposizione tecnica;
- (5) Fare riferimento alla Tabella 2, Appendice 1 dell'Allegato XXXIV del Regolamento UE 2015/208

Meccanismo di sollevamento dell'attacco a tre punti posteriore/bracci del trattore		
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg)	Priva di freni	
	Meccanica	
	Ad inerzia	
	Mista e automatica idraulica	
	Mista e automatica idraulica a singola linea (CUNA)	
	Mista e automatica pneumatica	

4. PNEUMATICI – MASSE MASSIME AMMISSIBILI IN FUNZIONE DELLA GOMMATURA - CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:

PNEUMATICI ANTERIORI		PNEUMATICI POSTERIORI		CARICO VERTICALE MASSIMO AMMESSO (kg)				MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE PER ASSE (kg)			
				ALLESTIMENTO 1				ANTERIORE (1°)		POSTERIORE (2°)	
				con zavorra		senza zavorra					
Misura	Indice di carico	Misura	Indice di carico	Cat. GANCIO		Categoria GANCIO		MIN	MAX	MIN	MAX

5. **CINGOLI:** non ricorre
6. **CAMBIO:** trasmissione: _____ Velocità effettiva = _____ (km/h)
7. **DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO:** (indicare marca, tipo ed eventuale approvazione dei dispositivi utilizzati, con riferimento ai dati del fascicolo informativo dell'omologazione comunitaria e/o a quanto riscontrato in sede di trasposizione tecnica)

8. **NOTE PER FORATURE/PUNTI DI AGGANCIO SUPPLEMENTARI PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:**
Il trattore è equipaggiato con forature/punti di aggancio supplementari per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori/posteriori/laterali, la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 comma 7 del C.d.S., ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruote.
9. **DISPOSITIVO SILENZIATORE:** Marca _____ tipo _____
9.1 Valore di controllo per usati: _____ dB (A) a _____ giri/minuto
10. **DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE:** Marca _____ tipo _____
11. **STERZO:** Marca _____ tipo _____
Marca _____ tipo _____
12. **DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:** (numero omologazione, marca e tipo)
Approvazione OECD o Report UE No. _____ marca _____ tipo _____
Approvazione OECD o Report UE No. _____ marca _____ tipo _____
12.1 Cabina di Livello: _____
13. **RISPONDERIA DIRETTIVE/REGOLAMENTI CE/UE:** motore conforme _____ FASE _____
14. **DESCRIZIONE ALLESTIMENTI:** 1: _____ 2: _____
15. **TOTALE NUMERO POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE:** _____
16. **PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:**
-
-
17. **ANNOTAZIONI**
-
-
-

IL DIRETTORE

(_____)

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.